


Pubblicato il 20/12/2019

N. 14643/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00449/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vincenzino Zenone, rappresentato e difeso dall'avvocato Remo Giovanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Leonardo Bugiolacchi in Roma, piazza Giuseppe Mazzini,8;

***contro***

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Capo della Polizia di Stato, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Antonio Cuomo, Domenico Pace, Calogero Barbarotta, Francesco Fisichella e Bruno Pagano non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

con il ricorso introduttivo

- della graduatoria finale di merito del concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a n. 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 23.07.2009, approvata con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 2.11.2011, e successivamente rettificata con ulteriori decreti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011 e, rispettivamente, n. 333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, nella parte in cui al ricorrente sig. Zenone Vincenzino sono stati attribuiti soltanto complessivi punti 89,10 e lo stesso non è stato inserito tra i vincitori del concorso;
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 02.11.2011, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1/27 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del 03.11.2011, come detto di approvazione della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011, di rettifica della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, di ulteriore rettifica della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque,

connesso, anche laddove non conosciuto;

e, con motivi aggiunti,

del verbale n. 64 del 02.01.2012 della Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.07.2009, successivamente elevati a 350 con D.M. 28.02.2011, mai comunicato e/o notificato e conosciuto dal ricorrente soltanto per effetto della produzione effettuata in giudizio dal Ministero resistente in data 10.02.2012, in parte qua;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il II Reparto Mobile di Padova, impugna la graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con d. m. 23.07.2009, successivamente elevati a 350 con d. m. 28.02.2011, nella parte in cui al medesimo sono stati attribuiti complessivi punti 89,10, non utili ad essere incluso tra i vincitori del concorso.

Ritenendo di essere stato penalizzato in sede di valutazione dei titoli e che, in presenza di una corretta valutazione, sarebbe senz'altro potuto rientrare tra i vincitori, deduce il seguente unico motivo in diritto.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 24-quater del d.P.R. 24.04.1982, n. 335; violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio fissati dalla Commissione esaminatrice in particolare con i verbali n. 14 del 22.11.2010 e n. 27 del 30.05.2011; violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio; in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

Ribadito di essersi classificato al 459° (e, dopo i decreti di rettifica, al 462°) col voto complessivo di 89,10, di cui 72,50 per voto relativo alla prova scritta, e 16,60 per titoli di servizio, e, pertanto, non rientrato nel novero dei vincitori del concorso, lamenta l'illegittimità del punteggio complessivamente riconosciutogli per i titoli di servizio, in quanto notevolmente inferiore a quanto gli sarebbe spettato.

Quanto alla lettera A) Rapporti Informativi e giudizi complessivi del biennio 2007-2008 (punteggio massimo attribuibile: punti 12.), sono stati punti 4,10 per l'anno 2007, e punti 4,20 per l'anno 2008, per un punteggio totale complessivo pari a 8,30, con valutazione avverso cui nulla ha da eccepire; quanto, poi, alla lettera B) Qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta (punteggio massimo attribuibile: punti 8), lamenta che la Commissione esaminatrice, nell'assegnare un punteggio complessivo pari a 2, avrebbe sottovalutato i titoli di servizio (relativamente alle mansioni svolte) del ricorrente. Sarebbe, pertanto, illegittima la valutazione del solo titolo relativo alle funzioni svolte di "Addetto a mansioni caratterizzate da servizio prevalentemente interno", cui è stato attribuito il punteggio di 2, invece dei 3 punti previsti dalla lettera "b)" per le mansioni di cui alla lettera a) con prevalenti compiti di addestramento, ovvero con diretta responsabilità per il buon andamento di un settore, ovvero il punteggio massimo

contemplato (4 punti) per la sottocategoria di cui alla lettera “d) Addetto a mansioni caratterizzate da servizi prevalentemente esterni (quali, ad esempio, i servizi di sicurezza e di ordine pubblico).

Lamenta che tra gli incarichi risultanti dai rapporti informativi, da prendere in considerazione nell'intero triennio 2007-2009, si annoverano quello di “Componente di squadra” del Reparto Mobile ovvero quello di “operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico”; quello di “Addetto alla gestione patrimoniale e contabile” dell'Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile; ed, infine, quello di “assegnato all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno”. La Commissione esaminatrice avrebbe, invece, erroneamente ritenuto di poter ricondurre gli incarichi in questione alla lettera a) del gruppo B), e/o, comunque, di poter ritenere l'attività nel complesso espletata dal ricorrente prevalentemente riconducibile alla lettera a) del gruppo B, limitandosi, per l'effetto, a riconoscere i due punti (punteggio massimo) previsti per tale categoria, e non avrebbe operato la valutazione contemporanea e separata dei tre incarichi. Assume che, invece, avrebbe dovuto conseguire per tale voce, in applicazione dei criteri di cui al verbale del 22 novembre 2010, 3 punti previsti per la lettera b) mansioni di cui alla lettera A) e, in ogni caso, ulteriori 4 punti previsti dalla lettera d) per le mansioni relative a servizi esterni

In proposito, evidenzia, la disparità di trattamento nell'ambito di tale valutazione, per essere stato riconosciuto un punteggio pari a 4, quello maggiore, previsto dalla lettera d) ad altro partecipante al concorso -sig. Taraborrelli Enzo-, ancorché si trovasse nella medesima situazione del ricorrente, per avere espletato le mansioni di “Componente di squadra” del Reparto Mobile ovvero quello di “operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico” e contestualmente quello di “Addetto all'ufficio V.E.C.A. del Reparto Mobile”.

Lamenta, ancora, la sottovalutazione dei titoli di cui alla lettera C) Incarichi e

servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione (alla data del 19.09.2009), che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale (punteggio massimo previsto punti 6), per i quali è stato attribuito un punteggio pari a 0,2 quale "componente commissione consultiva" disciplina nell'anno 2008, non essendo stato attribuito alcun punto in merito all'incarico posseduto di "addetto alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S."

Anche con riguardo ai titoli attinenti alla formazione professionale con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati alla data del 19.09.2009 di cui alla lettera D), (punteggio massimo assegnabile 4,00), lamenta la non corretta attribuzione del punteggio previsto per tale categoria, avendo ricevuto punti 0.40 per l'Attestato di "Tecnico di finanza e gestione commerciale per aziende agricole con l'uso del computer" a seguito di corso di formazione della durata di sette mesi, in luogo di 0,50, e 0,20, in luogo di 0,30 per il titolo di NBCR presso Istituti di Pubblica Sicurezza e punti 0,50 per il Corso AUC della durata di 5 mesi più la correlativa ferma biennale, per un totale di punti 0,70 illegittimamente non attribuiti.

Precisando di non avere alcuna obiezione riguardo ai punteggi assegnati per i titoli di cui ai gruppi E, F e G, in relazione a cui ha riportato un totale di punti 3,40 (0,40 per il gruppo F e 3 per il gruppo G), evidenzia in conclusione che una corretta valutazione dei titoli posseduti gli avrebbe consentito di rientrare nel novero dei vincitori (bastando anche solo punti 91,05) in quanto agli 89,10 assegnati avrebbero dovuto essere aggiunti i seguenti punteggi:

- 4 o 5 punti in più per quanto riguarda il gruppo B);
- 0,60 punti in più per quanto riguarda il gruppo C);
- 0,70 punti in più per quanto riguarda i titoli non valutati;

con conseguente punteggio complessivo di 94,40 punti (o, addirittura, di 95,40).

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato memoria di stile e, successivamente,

documenti.

Con ordinanza n. 618 del 17 febbraio 2012, l'istanza cautelare è stata respinta.

Quindi il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il verbale n. 64 del 2 gennaio 2012 conosciuto per effetto della produzione in giudizio effettuata dal Ministero resistente in data 10 febbraio 2012, con cui la Commissione esaminatrice, pure avendo riesaminato la sua posizione alla luce delle censure sollevate con il gravame, non ha assegnato il punteggio sperato, ma il punteggio complessivo di 17,9 in luogo di 16,6 precedentemente attribuito, con collocazione nel decreto di rettifica della graduatoria al 385° bis posto, ancora non utile.

Con motivo unico ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 quater del d.P.R. 24.04.1982, n. 335; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio fissati dalla Commissione esaminatrice in particolare con i verbali n. 14 del 22.11.2010 e n. 27 del 30.05.2011; violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio; più in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

Preso atto che la Commissione non ha accolto le censure sollevate in merito alla valutazione dei titoli di cui al gruppo B), ma solo quelle avverso la valutazione dei titoli di cui al gruppo C) e, parzialmente, quelle nei confronti della valutazione dei titoli di cui al gruppo D), insiste per la non satisfattività ed erroneità del riesame della valutazione dei titoli di cui alle categorie B) e D).

A seguito di ricorso avverso il decreto presidenziale n. 1592/2018 del 3 aprile 2018, con cui il ricorso in epigrafe era stato dichiarato perento, è stata adottata l'ordinanza collegiale n. 12395 del 20 dicembre 2018 recante accoglimento

dell'opposizione e fissazione dell'udienza di merito.

In vista della trattazione della causa, le parti hanno depositato memorie e repliche; quindi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2019, la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

E' all'esame del Collegio la legittimità della valutazione dei titoli del ricorrente, Assistente della Polizia di Stato partecipante al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 350 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

I motivi come compendati in narrativa evidenziano, in sostanza, la violazione delle norme contenute nel bando e l'inosservanza da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione, per essere stata omessa la valutazione di alcuni titoli, al contrario di quanto avvenuto avuto riguardo ad altri candidati.

Il ricorrente, in sostanza, lamenta la sottovalutazione degli incarichi dal medesimo svolti che avrebbero dovuto essere apprezzati singolarmente e non cumulativamente, nonché la disparità di trattamento operata dalla Commissione esaminatrice del concorso in argomento nei suoi confronti rispetto ad altro concorrente in servizio presso lo stesso ufficio (con particolare riferimento alla valutazione delle mansioni svolte indicati nei rapporti informativi) nonché la mancata attribuzione del punteggio all'incarico di "addetto all'inserimento e trasmissione dati CENAPS", così come l'errata assegnazione all'inferiore punteggio attribuito al corso per "tecnici di finanza e gestione commerciale".

Deve rilevarsi, innanzitutto, che, come esposto in narrativa, la posizione del ricorrente, cui era stato originariamente assegnato il punteggio complessivo di 89,10, di cui 72,50 per voto relativo alla prova scritta, e 16,60 per titoli di servizio, ha, in pendenza del giudizio, formato oggetto di riesame da parte della Commissione esaminatrice che, con il verbale n. 64 del 2 gennaio 2012, ha confermato il punteggio assegnato alla categoria di titoli di cui alla lettera B) del



bando, tenuto conto delle mansioni svolte in prevalenza dal ricorrente negli anni 2007-2008; ha corretto in diminuzione quello attribuito erroneamente per le mansioni simili al concorrente indicato quale parametro della disparità di trattamento lamentata; ha ulteriormente rivisto i punteggi per i titoli di cui alla lettera C), attribuendo quello per l'incarico di addetto all'inserimento e trasmissione dati al CENAPS, con attribuzione di punti 1,4 totali; infine, ha rettificato il punteggio attribuito al corso per tecnici di finanza e gestione commerciale, relativo alla categoria di titoli di cui alla lettera D), portandolo da 0,4 a 0,5. In definitiva il punteggio assegnato per i titoli è risultato essere di 17,9, per un totale di 90,4, comunque non utile al ricorrente al fine sperato di rientrare nel novero dei vincitori, in quanto collocatosi al 385° bis posto della graduatoria, mentre l'ultimo candidato idoneo vincitore della selezione de qua ha riportato un punteggio complessivo di 91,00.

Il ricorrente, pertanto, dato atto dell'esito, solo in parte, favorevole del riesame, ha ripreso con i motivi aggiunti il primo gruppo di censure, introdotte con il ricorso, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli di cui alla lettera B) dell'art. 6 del bando di concorso, (Qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta (punteggio massimo attribuibile: punti 8). Quanto, poi, ai titoli attinenti alla formazione professionale con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati alla data del 19.09.2009 di cui alla lettera D), (punteggio massimo assegnabile 4,00), insiste sulla non corretta attribuzione del punteggio previsto per tale categoria, non essendo stato fatto valere il corso N.B.C.R. in funzione della durata (portandola da 0,20 a 0,30), né essendo stato valutato il corso di Ufficiale di Complemento dell'Esercito e Ferma Biennale svolto presso le Forze Armate tra l'altro facenti parte dello stesso comparto sicurezza-difesa (per un punteggio da riconoscere pari a 0,50), per un totale di punti 0,60 illegittimamente non attribuiti.

In via preliminare il Collegio ritiene che non colga nel segno l'eccezione sollevata

dalla difesa erariale di irricevibilità dei motivi aggiunti stante la natura di atto endoprocedimentale del verbale del 2012 relativo al riesame della posizione del ricorrente.

Ed invero, come risulta dalla relativa epigrafe, con i motivi aggiunti rivolti avverso l'atto endoprocedimentale sono gravati anche gli atti conclusivi della procedura di riesame, essendo stati pure impugnati i decreti del 26 gennaio 2012 e del 9 marzo 2012, entrambi di ulteriore rettifica della graduatoria concorsuale, con conseguente ritualità del ricorso.

Tanto precisato in via pregiudiziale, e alla stregua delle superiori considerazioni, il Collegio rileva che i motivi originariamente introdotti con il ricorso devono essere esaminati nei limiti residuali di interesse del ricorrente, così come compendiate nei motivi aggiunti.

Infatti, quanto alla doglianza concernente la mancata attribuzione del punteggio relativo all'incarico di "addetto all'inserimento e trasmissione dati CENAPS" risulta in atti che la Commissione ha deliberato di attribuire il punteggio di 0,2 per ogni anno a decorrere dall'anno 2004, per complessivi anni 6, con punteggio per il gruppo di titoli di cui alla lettera C) elevato da 0,2 a 1,4; con riferimento al gruppo di titoli di cui alla lettera D) la Commissione ha rettificato il punteggio erroneamente attribuito al corso per "tecnici di finanza e gestione commerciale", portandolo da 0,4 a 0,5.

Pertanto, è cessata la materia del contendere, sia pure limitatamente ai titoli la cui valutazione è stata rettificata, permanendo, per il resto, l'interesse alla decisione del gravame, non avendo il ricorrente ancora raggiunto una posizione utile nella finale graduatoria.

L'esame nel merito della parte di motivi su cui permane l'interesse ne evidenzia la fondatezza, non essendo giustificabile l'operato della Commissione alla stregua dei criteri che il ricorrente ritiene essere stati violati.

Come evincibile dal foglio notizie compilato dall'Ufficio di appartenenza e

controfirmato dal ricorrente, questi risulta avere svolto, oltre all'incarico di addetto all'ufficio trattamento economico presso il 2° Reparto Mobile di Padova, oggetto di sicura valutazione, anche quello di componente di squadra, sin dal 1998 e fino al momento della sottoscrizione del documento (nel 2011).

Lo svolgimento effettivo anche di tale incarico evidentemente non meramente residuale, così come sostiene la difesa di parte resistente, è stato, poi, comprovato dal conferimento del Nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico, giusta quanto risulta agli atti del fascicolo informatico.

Se, quanto all'incarico di addetto all'inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell'Interno, la Commissione ha provveduto alla corretta valutazione, sia pure all'interno di altra categoria di titoli, di cui alla lettera C), in coerenza con l'inserimento di tale mansione nel foglio notizie, appare, invece, inspiegabile il motivo per cui l'incarico di componente di squadra sia stato del tutto pretermesso, nonostante i criteri di valutazione dei titoli di servizio prevedessero espressamente, quanto a quelli di cui alla lettera B), la considerazione degli incarichi ricoperti nell'anno oggetto di valutazione (nel caso di specie per ciascuno degli anni 2007, 2008, fino al 19 settembre 2009) e, nel caso di svolgimento di mansioni di diversa natura, la necessità di considerare quella esercitata per un periodo prevalente di almeno due mesi rispetto alle altre, o, in mancanza di tale circostanza, quella che attribuisce il maggior punteggio.

Con il verbale recante il riesame della posizione del ricorrente, la Commissione esaminatrice spiega, quanto allo specifico punto, della impossibilità di valutare anche l'incarico di componente di squadra in quanto nel foglio notizie sarebbe esclusivamente indicata, quale mansione svolta dal dipendente dal 2003 quella di "addetto ufficio trattamento economico".

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso, in quanto smentito dallo stesso documento allegato in atti dall'Amministrazione resistente, da cui emerge chiaramente anche l'adibizione del ricorrente sin dal 1998 alle mansioni di componente di squadra; appare, poi, del tutto sguarnita di giustificazione la

motivazione resa in merito alla prevalenza delle mansioni amministrative svolte dal ricorrente, in assenza di alcuna documentazione a suffragio di tale assunto, e, invece, addirittura sconfessata da quella depositata dal ricorrente in vista della trattazione nel merito del ricorso (cfr. All. 1, deposito del 3 settembre 2019).

E', pertanto, incoerente con quanto emerso dalla documentazione contenente l'elenco dei titoli di servizio sulla cui base la Commissione avrebbe dovuto effettuare la valutazione degli stessi, come previsto dall'art. 6, terzo periodo, del bando di concorso, il punteggio assegnato in relazione al gruppo di titoli di cui alla lettera B), ove è previsto il punteggio di 2 per gli addetti a mansioni caratterizzate da servizio prevalentemente interno, senza essere stato tenuto in conto anche l'incarico di componente di squadra, parimenti ricavabile dal foglio notizie, in aggiunta o come incarico che dà titolo ad un maggior punteggio.

Né vale a smentire quanto sopra la circostanza che la Commissione ha riconosciuto ed emendato un errore compiuto nei riguardi di altro candidato cui era stato assegnato un punteggio maggiore rispetto al ricorrente, ancorché destinatario di incarico analogo, poi ridotto e attribuito nella stessa misura attribuita al ricorrente medesimo.

Senza poter entrare nel merito di tale reformatio in pejus, siccome esulante dal perimetro del contenzioso, rileva, tuttavia, il Collegio che la rettifica così apportata al punteggio finale vale senz'altro a depotenziare del tutto la censura sotto il profilo della disparità di trattamento, ma lascia irrisolta la questione della corretta valutazione di tutti gli incarichi svolti dal ricorrente, anche nel periodo rilevante per la promozione, come emerso dal foglio notizie compilato a tali fini.

Quanto, poi, al gruppo di titoli di cui alla lettera D), in merito ai quali il ricorrente lamenta l'erronea od omessa valutazione, rileva il Collegio che nel foglio notizie non è riportato il corso AUC, per cui l'omissione non è emendabile; quanto invece al corso N.B.C.R., invece debitamente trascritto nel foglio notizie, non si comprende la ragione dell'assegnazione di punti 0,20, in luogo del punteggio di

0,30 reclamato dal ricorrente in funzione della durata del medesimo corso.

In conclusione, il Collegio ritiene che la posizione del ricorrente meriti un ulteriore approfondimento circa il peso da attribuire alla qualità delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente di componente di squadra e quello da attribuire al corso per operatori addetti alla difesa N.B.C.R. (svolto dal 16 maggio al 20 maggio 2005) sulla base delle indicazioni sopra fornite e che a tale riesame debba provvedere la Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza non definitiva, di cui è onerata la parte ricorrente.

Rileva, nel contempo, il Collegio che sia il ricorso che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, nelle more del disposto incumbente a carico della resistente Amministrazione, è opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori inseriti nella finale graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio, in quanto scavalcati dal ricorrente, da individuarsi nei soggetti collocati tra il 385° posto e quello ricoperto dal concorrente promosso che abbia ottenuto il punteggio massimo cui aspira il ricorrente una volta riesaminata la sua posizione.

Peraltro, tenuto conto dell'elevato numero di contraddittori necessari, si ritiene di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente sentenza non definitiva con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria come sopra circoscritti, e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

-ACCOGLIE il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti di quanto precisato in parte motiva e, per l'effetto, dispone il riesame della posizione del ricorrente, giusta quanto pure precisato in parte motiva;

-ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

-ONERA la parte ricorrente della notificazione della presente sentenza non definitiva al Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane.

FISSA, per l'ulteriore trattazione, l'udienza pubblica del 28 aprile 2020.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO

